



Il seguente documento è una copia dell'atto. La validità legale è riferita esclusivamente al fascicolo in formato PDF firmato digitalmente.

## Parte prima

### Regolamenti e decreti

#### Decreti

**Assessorato Agricoltura e riforma agro-pastorale**  
**Direzione generale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale**  
**Servizio pesca**

#### Decreto

n. 1525/DecA/102 del 25 ottobre 2012

**Calendario della pesca del riccio di mare (*Paracentrotus lividus*) per la stagione 2012/2013.**

L'Assessore

VISTO lo Statuto Speciale della Sardegna e, in particolare gli articoli 3, 6 e 57;

VISTE le norme di attuazione dello Statuto e, in particolare, il DPR 24 novembre 1965 n. 1627 e il D. Lgs 6 febbraio 2004 n. 70;

VISTA la Legge regionale 7 gennaio 1977 n. 1, art. 14, sull'organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali;

VISTA la Legge regionale del 7 marzo 1956 n. 37, recante disposizioni relative all'esercizio delle funzioni in materia di pesca;

VISTA la Legge Regionale n. 31 del 13 novembre 1998 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione";

VISTE le disposizioni di cui al comma 18 dell'art. 15 della L. R. 29/05/2007 n. 2 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2007) - pubblicata nel B.U. Sardegna 31 maggio 2007, n. 18, suppl. ord. n. 2 - in base alle quali sono state attribuite all'Assessorato regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale le funzioni in materia di pesca, acquacoltura e molluschicoltura, ivi compresa la ricerca, la tutela, la valorizzazione, la qualità dei prodotti ittici e l'educazione alimentare, di cui all'articolo 14, comma primo, lettera d), della legge regionale n. 1 del 1977 e le competenze relative agli interventi di valorizzazione produttiva delle lagune, stagni e laghi salsi della Sardegna;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 91 del 8.8.2011 prot. n. 18361, avente ad oggetto "Nomina degli Assessori componenti la Giunta Regionale e del Vice Presidente e, in particolare, le disposizioni dell'articolo 1 in base al quale è stato nominato, tra i componenti della Giunta regionale, il signor Oscar Salvatore Giuseppe Cherchi, nato a Sassari il 26 maggio 1965, in qualità di Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale della Regione;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 94 del 13 luglio 2012, con cui si definisce la nuova articolazione dei servizi della direzione generale dell'Assessorato dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale;

VISTO il Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 1481/DecA/190 del 15 ottobre 2012, concernente l'individuazione delle articolazioni organizzative dei Servizi della Direzione Generale dell'Assessorato;



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

VISTO il Decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 concernente misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96 (Pubblicato nella Gazz. Uff. 1 febbraio 2012, n. 26).

VISTO il Regolamento per l'esecuzione della Legge n. 963/1965, approvato con DPR n. 1639 del 2 ottobre 1968 e, in particolare, gli articoli 128, 128-bis, 129 e 130;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 816 del 26 aprile del 1977 "Norme regolamentari relative all'applicazione della L. 8 dicembre 1961, numero 1658, con la quale è stata autorizzata l'adesione alla convenzione sul mare territoriale e la zona contigua, adottata a Ginevra il 29 aprile 1958, ed è stata data esecuzione alla medesima";

VISTO il D. Lgs. n. 154 del 26 maggio 2004 "Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura" e, in particolare il comma 4 dell'articolo 12;

VISTO il D. Lgs. 26 maggio 2004 n. 153 in materia di pesca marittima;

VISTO il Reg. (CE) n. 2371/2002 del 20 dicembre 2002 relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca;

VISTI il Regolamento (CE) n. 852/2004, il Regolamento (CE) n. 853/2004, il Regolamento (CE) n. 854/2004 e il D. Lgs. n. 193/2007 relativi al rispetto dei requisiti generali e speciali in materia d'igiene dei prodotti raccolti e/o allevati, per l'immissione sul mercato, ai fini del consumo umano, di molluschi bivalvi vivi (mitili, vongole, ostriche, ecc.), echinodermi (ricci di mare), tunicati (ascidie) e gasteropodi marini vivi (patelle, murici, lumache di mare, ecc.) provenienti da zone di produzione classificate;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione dell'8 aprile 2011 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;

VISTO il Decreto ministeriale del 10 novembre 2011 finalizzato a dare attuazione alle disposizioni di cui al Titolo V del Reg. (CE) 1224/2009 ed al Titolo IV del Reg. (UE) 404/2011 inerenti gli adempimenti connessi agli obblighi di tracciabilità e di registrazione, nonché, gli adempimenti previsti a carico degli operatori responsabili dell'acquisto, della vendita, del magazzinaggio o del trasporto di partite di prodotti della pesca;

VISTO il Decreto del Direttore Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 28 dicembre 2011 e ss.mm.ii. relativo alle procedure e le modalità attuative degli obblighi previsti dal DM 10.11.2011 (art. 4, comma 2 e art. 5, comma 2) al fine di assicurarne la rintracciabilità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

VISTO il Decreto del Direttore Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 174 del 29.05.2012 concernente modifiche e integrazioni al sopracitato Decreto direttoriale n. 155 del 28 dicembre 2011;



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio pesca del 31 ottobre 2008, n. 21573/797 che ha specificamente classificato zone di classe A, ai fini della raccolta dei ricci di mare (*Paracentrotus lividus*), tutte le acque marino-costiere della Sardegna ad esclusione delle aree portuali e delle zone dove sono presenti fonti di contaminazione quali foci dei fiumi, scarichi di altri corsi d'acqua, scarichi industriali, scarichi di fogne urbane, entro un raggio di 500 metri dalla foce o dal punto di immissione dello scarico;

VISTA la Legge regionale 14 aprile 2006 n. 3, concernente disposizioni in materia di pesca e, in particolare, l'art. 6 che prevede interventi per la protezione e la gestione delle risorse acquatiche;

VISTO il Decreto n. 2524/DecA/102 del 07/10/2009 "disciplina della pesca professionale subacquea nel mare territoriale prospiciente la Regione Sardegna";

VISTO il Decreto n. 2764/DecA/118 del 29.10.2009 "modifiche e integrazioni Decreto n. 2524/DecA/102 del 07/10/2009 "disciplina della pesca professionale subacquea nel mare territoriale prospiciente la Regione Sardegna";

VISTO il Decreto n. 1940/DecA/68 del 28 ottobre 2011 recante "calendario della pesca del riccio di mare (*Paracentrotus lividus*) per la stagione 2011/2012";

VISTA la Determinazione n. 22741/Det/1082 del 30/11/2009 del Direttore pro-tempore del Servizio Pesca avente ad oggetto "Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 2763/DecA/117 del 29/10/2009 "calendario per la pesca del riccio di mare (*Paracentrotus lividus*) per la stagione 2009/2010 – predisposizione scheda di prelievo e relativa cartografia";

VISTO il Decreto n. 346/DecA/10 del 04.02.2010 "Disciplina della pesca subacquea nel mare territoriale della Sardegna. Modifica art. 7 del Decreto n. 2524/DecA/102 del 07/10/2009 "disciplina della pesca professionale subacquea nel mare territoriale prospiciente la Regione Sardegna". Estensione del numero massimo di autorizzazioni a 189. Riapertura dei termini di presentazione delle domande per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della pesca subacquea professionale nell'AMP "Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre" (Decreto n. 3053/DecA/139 del 3/12/2009);

Ritenuto nelle more dell'ottenimento del parere del Comitato Tecnico Consultivo Regionale per la Pesca (di cui alla L.R. 5 luglio 1963, n. 14, così come ricostituito con il Decreto del Presidente n. 156 del 23.11.2010), da richiedere tramite attivazione della procedura scritta, di dover emanare la disciplina di regolamentazione della pesca del riccio di mare per la stagione 2012/2013

### Decreta

Art. 1 1. La pesca del riccio di mare (*Paracentrotus lividus*) è consentita:

a) ai pescatori marittimi professionali iscritti nel registro dei pescatori marittimi esclusivamente dall'imbarcazione anche con l'ausilio dello "specchio" o batiscopio, mediante asta tradizionale ("cannuga") o con il coppo;

b) ai pescatori professionali subacquei, in possesso di autorizzazione per la pesca subacquea professionale, in apnea o con l'uso di apparecchi ausiliari per la respirazione esclusivamente a mano o con l'ausilio di qualsiasi strumento corto atto a staccare il riccio dal substrato;

c) ai soggetti che esercitano la pesca sportiva o ricreativa, in apnea - senza l'uso di apparecchi ausiliari per la



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

respirazione - con gli stessi attrezzi consentiti per i pescatori subacquei professionali o dall'imbarcazione con gli stessi attrezzi consentiti per i pescatori marittimi professionali.

Art. 2 1. È vietata la raccolta del riccio di mare mediante attrezzi trainati con imbarcazione o anche a mano mediante mezzi meccanici (strumenti in ferro), ivi compresi i rastrelli.

ART. 3 1. La taglia minima di cattura è di 50 mm esclusi gli aculei. Ogni esemplare di taglia inferiore prelevato in qualsiasi circostanza, da qualunque tipologia di imbarcazione e da qualsiasi categoria autorizzata alla pesca, anche non appartenente a quella dei pescatori professionali, deve essere immediatamente rigettato in mare.

2. È vietata la detenzione, il trasporto e la commercializzazione di esemplari di taglia inferiore a quella prescritta nel presente articolo.

Art. 4 1. Il pescatore professionale subacqueo, se accompagnato da assistente a bordo dell'imbarcazione, può raccogliere giornalmente esemplari per 6 ceste (dimensioni: altezza 35 cm, lunghezza 60 cm, larghezza 50 cm) equivalenti, per due unità lavorative, a circa 3000 esemplari. Se il pescatore professionista non è accompagnato da un assistente può raccogliere giornalmente esemplari per 3 ceste pari a circa 1500 ricci.

2. Il pescatore marittimo professionale è tenuto a rispettare gli stessi quantitativi massimi prelevabili previsti per il pescatore subacqueo professionale, di cui al comma 1.

3. Il pescatore sportivo o ricreativo può raccogliere esemplari per consumo personale ed esclusivamente durante il periodo consentito dal calendario. Il numero massimo è di 50 ricci al giorno.

Art. 5 1. Le prescrizioni di cui al presente decreto devono essere osservate anche all'interno delle Aree Marine Protette, delle aree SIC e delle ZPS, fermo restando il rispetto delle ulteriori limitazioni contenute nei relativi regolamenti e/o piani di gestione.

Art. 6 1. Nell'esercizio dell'attività di prelievo del riccio di mare, i pescatori subacquei professionali e quelli marittimi professionali sono tenuti all'osservanza delle vigenti disposizioni di legge ed amministrative in materia igienico-sanitaria sulla detenzione, la conservazione, la commercializzazione e la somministrazione al pubblico dei prodotti della pesca secondo quanto previsto dalla disciplina comunitaria, nazionale e regionale in materia.

2. Nello svolgimento dell'attività di prelievo del riccio di mare i pescatori subacquei professionali e quelli marittimi professionali assicurano il rispetto dell'applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi sociali e di sicurezza sul lavoro.

Art. 7 1. La pesca del riccio di mare (*Paracentrotus lividus*) per la stagione 2012/2013 è consentita dal 1 novembre 2012 al 4 maggio 2013.

2. Non sono consentite deroghe alla data di chiusura del periodo di pesca di cui al comma 1.

3. La detenzione, il trasporto e la commercializzazione degli esemplari di riccio di mare (*Paracentrotus lividus*) di cui al precedente comma 1 e dei relativi prodotti derivati freschi è consentita sino alla data del 6 maggio 2013, fatta salva la data di scadenza del singolo prodotto fresco e/o derivato.

ART. 8 1. Al pescatore subacqueo professionale e marittimo professionale che svolga l'attività di pesca del riccio di mare è fatto obbligo di compilare giornalmente e tenere a disposizione degli organi di vigilanza la scheda di prelievo di cui alla Determinazione del Direttore del Servizio Pesca n. 22741/Det/1082 del 30/11/2009 con l'indicazione della giornata di attività, della zona di pesca e del quantitativo prelevato e di trasmetterla entro 48 ore dalla data di chiusura di ciascun mese solare al Servizio dell'Amministrazione regionale competente in materia di pesca (Servizio pesca e acquacoltura dell'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale) via fax (al seguente numero 0706062516) e via posta elettronica (al seguente indirizzo email: [agr.pesca@regione.sardegna.it](mailto:agr.pesca@regione.sardegna.it)). Tale adempimento integra le ulteriori disposizioni di legge vigenti.



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ART. 9 1. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente decreto comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

2. Le Autorità di Polizia vigilano affinché siano osservate le disposizioni contenute nel presente decreto.

ART.10 1. L'Amministrazione regionale, in coordinamento con le altre Autorità pubbliche preposte al controllo, svolge compiti di controllo, amministrativo e in loco, al fine di assicurare che siano rispettate le disposizioni del presente Decreto.

Il presente Decreto è reso disponibile nel sito internet [www.regione.sardegna.it](http://www.regione.sardegna.it) e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS).

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso gerarchico alla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 41 dello Statuto o ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni decorrente dalla comunicazione del decreto o dalla sua effettiva conoscenza.

Cherchi